

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4881 del 14/09/2017
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER USO TEMPORANEO DELLA CASA DI GUARDIA DEL FIUME LAMONE SITA IN LOCALITA TORRI DI MEZZANO PER ATTIVITÀ SOCIALI E UMANITARIE NON LUCRATIVE ASSOCIAZIONE ANTENNA ITALIANA NEL MONDO PROCEDIMENTO RA07T0072-17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-100020 del 14/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER L'USO TEMPORANEO DELLA CASA DI GUARDIA DEL FIUME LAMONE SITA IN LOCALITÀ TORRI DI MEZZANO PER ATTIVITÀ SOCIALI E UMANITARIE NON LUCRATIVE - ASSOCIAZIONE ANTENNA ITALIANA NEL MONDO - PROCEDIMENTO RA07T0072/17RN01.

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata da documentazione e allegati tecnici datata 01/03/2017 e registrata il 01/03/2017 al n. PGRA.2017.2839 di protocollo, procedimento amministrativo RA07T0072/17RN02, l'Associazione L'Antenna Italiana nel Mondo, con sede a Ravenna, C.F. 02156100394, nella persona del legale rappresentante Albini Renato, ha chiesto il rinnovo della concessione per l'uso temporaneo della casa di Guardia del Fiume Lamone sita in località Torri di Mezzano, censita al Catasto Urbano del Comune di Ravenna, Sez. Sant'Alberto, al Foglio 90, Particella 422 Sub 2, Cat. A/2, di vani catastali 7 quale sede per le attività sociali e umanitarie non lucrative dell'Associazione concessionaria, già assentita dapprima con determinazione n. 4040 del 11.04.2008, procedimento RA07T0072, poi con determinazione n. 12399 del 02.10.2012, procedimento RA07T0072/12RN01, che ne ha stabilito la durata sino al 10.04.2016;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che ai sensi degli articoli 14 e 19 della L.R. 13/2015 le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullostia idraulico ed alla sorveglianza idraulica, sono esercitate dalla Regione Emilia Romagna mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 73 del 22.03.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state

presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che l'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in risposta alla nota di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 07.03.2017 - PGRA/2017/3177, ha rilasciato il nullaosta idraulico con determinazione n. 1094 del 11.04.2017, richiamata al comma 1 dell'art. 4 del disciplinare di concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel nullaosta idraulico, alla luce della normativa su citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, è pari ad una annualità di canone;
- che il canone annuo dovuto per l'utilizzo demaniale di cui sopra è stato calcolato secondo quanto disposto all'art. 20, comma 3, lett. d), come modificato con la D.G.R. 895/2007, applicando apposita formula che considera la misura delle superfici dell'immobile, il parametro del valore di mercato e coefficienti vari ottenuti tramite operazione stimale;

DATO CONTO che:

- in particolare, il valore di mercato è stato desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relative al Comune di Ravenna, considerando la finalità dell'utilizzo demaniale assumendo il valore delle locazioni per le abitazioni di tipo economico;
- il canone annuo dovuto a seguito delle operazioni stimali è di € 468,50;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 02.08.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2017.8282 del 16.06.2017 con risposta del 03.08.2017 registrata a protocollo PGRA.2017.10762 del 07.08.2017 ha trasmesso:

- il disciplinare sottoscritto per accettazione;
- il nullaosta idraulico sottoscritto per presa visione;
- l'attestazione del versamento dell'importo di € 408,50, eseguito in data 02.08.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2016-2017, dato dall'importo di € 68,50 quale integrazione dell'importo di € 400,00 corrisposto per il periodo dal 11.04.2016 al 10.04.2017 con l'aggiunta di € 340,00 per il restante periodo dal 11.04.2017 al 31.12.2017;
- l'attestazione del versamento dell'importo di € 68,50 eseguito in data 02.08.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ad integrazione del deposito cauzionale di € 400,00 effettuato a suo tempo per la concessione RA07T0072 a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

PRESO ATTO inoltre che sono stati effettuati i pagamenti dei canoni relativi alla concessione RA07T0072, successivamente rinnovata RA07T0072/12RN01;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale procedimento RA07T0072/17RN01, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto nel nullaosta idraulico di cui alla determinazione n. 1094/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con la precisazione che resta trattenuta agli usi istituzionali della Regione la porzione d'immobile censita alla medesima particella Sub 1, Cat. C/2, della superficie di 23 mq, come indicato nel disciplinare medesimo all'articolo 1;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare all'Associazione Antenna Italiana nel Mondo, con sede a Ravenna, C.F. 02156100394, il rinnovo della concessione, procedimento RA07T0072/17RN01, per l'uso temporaneo della casa di Guardia del Fiume Lamone sita in località Torri di Mezzano, censita al Catasto Urbano del Comune di Ravenna, Sez. Sant'Alberto, al Foglio 90, Particella 422 Sub 2, Cat. A/2, di

vani catastali 7 quale sede per le attività sociali e umanitarie non lucrative dell'Associazione concessionaria, già assentita dapprima con determinazione n. 4040 del 11.04.2008, procedimento RA07T0072, poi con determinazione 12399 del 02.10.2012, procedimento RA07T0072/12RN01, con la precisazione che resta trattenuta agli usi istituzionali della Regione la porzione d'immobile censita alla medesima particella Sub 1, Cat. C/2, della superficie di 23 mq, come indicato all'art. 1 del disciplinare allegato;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto espresso nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con la determinazione dirigenziale n. 1094 del 11.04.2017;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento e copia del suddetto nullaosta idraulico;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA07T0072/17RN02 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore dell'Associazione "l'Antenna Italiana nel Mondo" (ONLUS) - C.F. 02156100394 con sede in Ravenna, in seguito indicata come "Concessionario".

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione, già rilasciata con determinazione n. 12399 del 02/10/2012, ha per oggetto l'uso temporaneo della Casa di Guardia del Fiume Lamone sita in località Torri di Mezzano, censita al Catasto urbano del Comune di Ravenna, Sez. Sant'Alberto, al Foglio 90, Particella 422 Sub 2, Cat. A/2, di vani catastali 7 quale sede per le attività sociali e umanitarie non lucrative dell'Associazione concessionaria. Resta trattenuta agli usi istituzionali della Regione la porzione d'immobile censita alla medesima particella Sub 1, Cat. C/2, della superficie di 23 mq.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha decorrenza dall'11.04.2016 e durata sino al 31.12.2021.

### Articolo 3

#### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 468,50 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni aventi decorrenza o scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 1094 del 11/04/2017.
2. L'immobile, già in uso al concessionario, è concesso nello stato di fatto in cui si trova. Il concessionario si fa carico del pagamento della tariffa d'igiene ambientale e delle altre spese che per legge e consuetudine gravano sul conduttore.
3. Qualsiasi opera che possa alterare lo stato dell'immobile, comprese eventuali addizioni e migliorie, è vietata senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Spetta comunque al Concessionario richiedere alle Amministrazioni competenti le eventuali autorizzazioni necessarie in relazione alle opere manutentive assentite.
4. Il concessionario è tenuto a provvedere all'ordinaria manutenzione per la conservazione del bene concesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria, non necessitano di autorizzazione scritta, ma sono soggetti invece a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
5. Nell'esecuzione dei lavori, il concessionario adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.
6. Non potrà essere apportata alcuna variazione alla destinazione d'uso della porzione d'immobile concessa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Il concessionario si asterrà dall'interferire nell'utilizzo



delle restanti parti dell'immobile riservate all'Amministrazione o concesse ad altri e dall'occuparle con beni mobili e animali.

7. Sono vietate le modificazioni dell'area esterna e le installazioni di recinzioni, serre, ripari, ricoveri, baracche e altri manufatti, anche di carattere precario;
8. Il concessionario consente in qualunque momento, previo avviso, l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione concedente per eventuali verifiche. Il concessionario consente altresì in ogni momento l'accesso alle imprese incaricate dall'Amministrazione concedente per rilievi, accertamenti e interventi.
9. L'Agenzia concedente ha facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di revocare la concessione senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.
10. E' vietato sub-concedere o affittare, anche in parte, il bene ottenuto in concessione.
11. La concessione potrà essere rinnovata o prorogata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
12. Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo del rilascio dell'immobile sgombro da cose di qualsiasi genere e in buone condizioni d'uso. Qualora il concessionario non provveda entro la scadenza, l'Agenzia concedente procederà all'esecuzione a spese dell'interessato.
13. Il Concessionario s'impegna a tenere estranea l'Agenzia concedente da eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esercizio della concessione.
14. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione - se necessaria - sono a carico del concessionario.
15. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario s'impegna a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie e molestie che dovessero insorgere nell'esercizio della concessione.
16. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza dalla concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**